Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori agricoli e forestali

#### Base giuridica

 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – Titolo III/Sostegno allo sviluppo rurale - Capo I Misure Art. 27 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

La misura n. 9 si pone l'obiettivo di promuovere la competitività e rafforzare il ruolo dell'associazionismo e dell'interprofessione in agriçoltura al fine di migliorare il coordinamento tra gli attori delle filiere e di incentivare la contrattazione collettiva perseguendo condizioni di equilibrio e di stabilita dei mercati. Il sostegno nell'ambito della presente misura e inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale.

#### Le finalità della Misura sono:

- a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato;
- b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilita dei prodotti;
- d) altre attivita che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

#### Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento e direttamente collegabile alla Focus area 3A e intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale nei suoi primi anni di attività. Il sostegno e concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorita competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed e limitato alle organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI.

(Piccole Medie Imprese) cosi definite ai sensi dell'art. 2 dell'allegato 1 al Reg. UE n. 702/2014 della Commissione: occupano meno di 250 persone – fattutato annuo < di € 50 milioni -il bilancio annuo < di € 43 milioni

- Tipo di sostegno
- L'aiuto alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori e concesso sulla base di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i 5 anni successivi alla data del riconoscimento dell' associazione e organizzazione di produttori. Esso è decrescente nel quinquennio.
  - Beneficiari
- Associazioni e Organizzazioni di produttori agricoli e forestali settori elencati all'art.1 paragrafo 2 del Reg. UE n. 1308/2013)
- Sono escluse AOP E OP derivanti dalla fusione di preesistenti organizzazioni.

#### Costi ammissibili:

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento delle attività delle AOP e OP, non si prevede la rendicontazione del premio ma solo la verifica del rispetto del Piano aziendale che è effettuato dall'amministrazione regionale prima dell'erogazione dell'ultima rata annuale del quinquennio.

#### Condizioni di ammissibilità

- Possono partecipare alla presente tipologia d'intervento le AOP e le OP agricole operanti nell'ambito dei prodotti inseriti nell'Allegato 1 del Trattato (TFUE) ufficialmente riconosciute ai sensi degli art. 154 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013, da non più di 2 (due) anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un Piano Aziendale.
- Sono escluse, inoltre, dalla partecipazione alla tipologia d'intervento le AOP e le OP derivanti dalla fusione di preesistenti organizzazioni.
- I soci membri di AOP o OP non possono spostarsi da un'aggregazione all'altra per beneficiare due volte dello stesso sostegno
- Sono escluse dagli aiuti oggetto della tipologia d'intervento, le associazioni e le organizzazioni di produttori indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione- Il piano aziendale quinquennale di base per la concessione del sostegno deve perseguire una o più delle seguenti finalità previste al paragrafo 1 dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- adeguare la produzione e i prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
- commercializzare in comune i prodotti compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- definire norme comuni in materia di informazione sulla produzione con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.
- Il piano aziendale deve essere articolato in capitoli riferiti almeno ai seguenti aspetti: strutturali, economici e conoscitivi:
- descrizione delle caratteristiche del soggetto richiedente;
- finalità di cui al paragrafo 1, articolo 27, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- descrizione delle tappe intermedie e degli indicatori appropriati;
- descrizione dei risultati attesi

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- 1 caratteristiche del richiedente (dimensione economica e strutturale dell'aggregazione, adesione dell'organizzazione di produttori a regimi di qualità riconosciuti, collegamento al sostegno previsto dagli artt. 16 (Regimi di qualità dei prodotti agricoli e forestali) e 29 (Agricoltura Biologica) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ecc.), la dimensione privilegiata è precisata nel bando/criteri di selezione.
- 2 caratteristiche aziendali/territoriali, OP e AOP situate in zone montane e svantaggiate della regione, ecc.)
- 3 caratteristiche tecnico-economiche del progetto. AOP/OP che promuovono pratiche rispettose del clima e dell'ambiente e produzioni con marchi di qualità ecologica ai sensi del Reg. (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009)

#### Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base di un Piano Aziendale e sotto forma di aiuto forfettario degressivo erogato in rate annuali. Esso è calcolato sulla base della produzione commercializzata del richiedente realizzata per un numero di anni pari alla durata dell'impegno. Nel primo anno di riferimento, il sostegno è concesso nella misura massima del 10% del valore di produzione commercializzata, ove rilevabile dai dati contabili e di bilancio di esercizio, oppure dalla media dei valori annui delle produzioni commercializzate dai membri appartenenti alle aggregazioni nei tre anni precedenti il riconoscimento.
- In ogni caso l'aiuto non può superare l'importo di € 100.000,00 annui.

Negli anni successivi al primo il sostegno è decrescente secondo le seguenti percentuali (Figura 1):

ANNO	Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario
1°	10%
2°	8%
3°	6%
4°	4%
5°	2%

Pertanto, una AOP o OP riconosciuta un anno prima della presentazione della domanda di sostegno percepirà l'aiuto per n° 4 anni con la seguente percentuale di aiuto sul VPC realizzato dal beneficiario (Figura 2):

ANNO	Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario
1°	8%
2°	6%
3°	4%
4°	2%

Pertanto, una AOP o OP riconosciuta n. 2 anni prima della presentazione della domanda di sostegno percepirà l'aiuto per n° 3 anni con la seguente percentuale di aiuto sul VPC realizzato dal

ANNO	Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario
1°	6%
2°	4%
3°	2%

<u>Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni:</u>

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, con gli art. 154 e 156 rimanda il riconoscimento ufficiale rispettivamente delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni agli Stati membri. Ad oggi in Italia, la procedura per il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori del settore elencato alla lettera (i) dell'art. 1 paragrafo 2 del suddetto regolamento (prodotti ortofrutticoli, parte IX) è riportata ai paragrafi n. 1 e 2 della parte A dell'Allegato al Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9084 del 28/08/214.

Per gli altri settori di prodotti elencati all'art. 1 paragrafo, 2 del suddetto regolamento, la procedura per il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori, è riportata dal DM n. 387 del 03.02.201 ad oggetto "Disposizioni nazionali in materia di Riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle Organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152 e seguenti del Reg.. (UE) n.. 1308/2013"; e dal Decreto Ministeriale n. 86483 del 24/11/2014 per il riconoscimento delle AOP e OP nel settore "olio".

- Tabella 1 Alcuni requisiti e parametri tecnico-economici per il riconoscimento delle
- Organizzazioni dei produttori art. 152 e segg del Regolamento (UE) 1308/2013.

Codice IT	Settore	Numero produttori	VPC minimo in euro
IT/CER/000	CEREALI	5	1.000.000,00
IT/VIT/000	VITIVINICOLO	20	1.000.000,00
IT/FLO/000	FLORICOLTURA	5	1.000.000,00
IT/TAB/000	TABACCO	30	1.000.000,00
IT/BOV/000	CARNI BOVINE	5	1.000.000,00
IT/SUI/000	CARNI SUINE	5	1.000.000,00
IT/LAT/001	Latte e derivati – bovini	10	1.500.000,00
IT/LAT/002	Latte e derivati – bufalini	5	500.000,00
IT/LAT/003	Latte e derivati – ovicaprini	5	300.000,00
IT/UOV/000	UOVA	5	300.000,00

- Tabella 1 Alcuni requisiti e parametri tecnico-economici per il riconoscimento delle
- Organizzazioni dei produttori art. 152 e segg del Regolamento (UE) 1308/2013.

Codice IT	Settore	Numero produttori	VPC minimo in euro
/T/AVI/000	CARNI POLLAME	5	1.000.000,00
IT/OVI/000	CARNI OVINE E CAPRINE	5	300.000,00
IT/ALT/100	PATATE	25	1.000.000,00
IT/ALT/300	Carni cunicole e pellami	5	500.000,00
IT/ALT/400	Prodotti Biologici -Multiprodotto	5	300.000,00
IT/ALT/500	Agroenergetico	5	500.000,00
IT/ALT/600	Piante Officinali	5	500.000,00
IT/ALT/700	Colture Proteoleaginose	5	300.000,00